



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 1116 del 22/07/2018

Oggetto: Prestazioni di assistenza residenziale a pazienti psichiatrici □ Rinnovo delle convenzioni con le Comunità Terapeutiche Riabilitative di Tipo 1 afferenti il Distretto di Terni - Periodo di validità dal 01/01/2018 al 31/12/2020 -

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 5999 del Servizio Proponente, DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI TERNI

Hash documento formato .pdf (SHA256):

43c500eb6023d5aaffa6fe95f0314dd5435862f6c9fe96daf05363d95e933345

Hash documento formato .p7m (SHA256):

a6cd650cff0d069532d58ddbdb965b0f015ddfb81df325014b676002142a6ac

Firmatari: PIETRO MANZI, Enrico Martelli, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. ENRICO MARTELLI
Giusta delibera di sostituzione
n. 235 del 20/05/2016

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Distretto Socio Sanitario di Terni

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ DEL _____

OGGETTO:

Prestazioni di assistenza residenziale a pazienti psichiatrici – Rinnovo delle convenzioni con le Comunità Terapeutiche Riabilitative di Tipo 1 afferenti il Distretto di Terni.
- Periodo di validità dal 01/01/2018 al 31/12/2020 -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 10/05/2016 “Prestazioni di Assistenza Residenziale a pazienti psichiatrici. Approvazione dello schema di convenzione con le Comunità Terapeutiche Riabilitative di Tipo 1”
- Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 10/07/2016 avente ad oggetto: “Prestazioni di assistenza residenziale a pazienti psichiatrici – Stipula delle convenzioni con le Comunità Terapeutiche Riabilitative di Tipo 1 afferenti il Distretto di Terni”.

MOTIVAZIONE:

Con la deliberazione n. 209 del 10/05/2016 il Direttore Generale ha approvato il testo della convenzione da utilizzare per la disciplina dei rapporti con le strutture residenziali per pazienti psichiatrici denominate “Comunità Terapeutiche Riabilitative di Tipo 1”.

Con la stessa deliberazione si dava mandato al Direttore del Distretto di Terni di provvedere alla predisposizione degli atti necessari per la stipula delle convenzioni ricadenti nel territorio di propria competenza e di seguito riportate con la precisazione del limite delle giornate di assistenza liquidabili da parte dei competenti Distretti, espresso in valore di budget per il solo anno 2016 incluso il valore dell’IVA se dovuta.

Successivamente con deliberazione n. 404 del 10/07/2016 il Direttore Generale ha stipulato apposite convenzioni con le Comunità Terapeutiche di Tipo 1 afferenti il Distretto di Terni per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017.

Si ritiene dunque necessario provvedere a formalizzare il rinnovo delle convenzioni con le seguenti strutture afferenti il Distretto di Terni:

1. Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo 1 **“RESIDENZA GIOTTO”**, gestita dalla **Società RE.MO.LA snc**, con sede legale in Terni, Strada di Cospea n.50, C.F. e partita IVA n.00693100554, rappresentata dalla Dott.ssa Laura Reginelli, in qualità di Legale Rappresentante, Struttura autorizzata con D.D. della Regione Umbria n. 6760 del 14/07/2009 ed accreditata con D.D. della Regione Umbria n. 2033 del 03/03/2017 per n.10 posti letto; validità del rapporto 01/01/2018 - 31/12/2020; valore della convenzione per l'anno 2018 € 432.050,00= (oltre Iva se dovuta);
2. Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo 1 **“KOINÈ - PEGASO”** gestita dalla **Società Coop. Sociale ACTL**, con sede legale in Terni. via Aleardi n. 4, C.F. e partita IVA n.00365330554, rappresentata dal Dott. Sandro Corsi, nella qualità di Legale Rappresentante, Struttura autorizzata con D.D. della Regione Umbria n. 2048 del 29/03/2011 ed accreditata con D.D. della Regione Umbria n. 7795 del 27/07/2017 per n.10 posti letto; validità del rapporto 01/01/2018 - 31/12/2020; valore della convenzione per l'anno 2018 € 432.050,00= (oltre Iva se dovuta);
3. Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo 1 **“KOINÈ - SIRIO”** gestita dalla **Società Coop. Sociale ACTL**, con sede legale in Terni. via Aleardi n. 4, C.F. e partita IVA n.00365330554, rappresentata dal Dott. Sandro Corsi, nella qualità di Legale Rappresentante, Struttura autorizzata con D.D. della Regione Umbria n. 2048 del 29/03/2011 ed accreditata con D.D. della Regione Umbria n. 7795 del 27/07/2017 per n.4 posti letto; valore della convenzione per l'anno 2018 € 129.615,00= (oltre Iva se dovuta);

ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

Tutto ciò premesso, si propone che il Direttore Generale adotti una deliberazione con la quale, avendo fatto proprio il presente documento istruttorio, disponga:

- a) Di stipulare apposite convenzioni, il cui testo è allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, con le seguenti strutture per continuare a garantire l'assistenza sociosanitaria residenziale in Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo 1:
 - Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo 1 **“RESIDENZA GIOTTO”**, gestita dalla **Società RE.MO.LA snc**, con sede legale in Terni, Strada di Cospea n.50, C.F. e partita IVA n.00693100554, rappresentata dalla Dott.ssa Laura Reginelli, in qualità di Legale Rappresentante, Struttura autorizzata con D.D. della Regione Umbria n. 6760 del

14/07/2009 ed accreditata con D.D. della Regione Umbria n. 2033 del 03/03/2017 per n.10 posti letto; validità del rapporto 01/01/2018 - 31/12/2020; valore della convenzione per l'anno 2018 € 432.050,00= (oltre Iva se dovuta);

- Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo 1 **“KOINÈ - PEGASO” gestita dalla Società Coop. Sociale ACTL**, con sede legale in Terni. via Aleardi n. 4, C.F. e partita IVA n.00365330554, rappresentata dal Dott. Sandro Corsi, nella qualità di Legale Rappresentante, Struttura autorizzata con D.D. della Regione Umbria n. 2048 del 29/03/2011 ed accreditata con D.D. della Regione Umbria n. 7795 del 27/07/2017 per n.10 posti letto; validità del rapporto 01/01/2018 - 31/12/2020; valore della convenzione per l'anno 2018 € 432.050,00= (oltre Iva se dovuta);
 - Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo 1 **“KOINÈ - SIRIO” gestita dalla Società Coop. Sociale ACTL**, con sede legale in Terni. via Aleardi n. 4, C.F. e partita IVA n.00365330554, rappresentata dal Dott. Sandro Corsi, nella qualità di Legale Rappresentante, Struttura autorizzata con D.D. della Regione Umbria n. 2048 del 29/03/2011 ed accreditata con D.D. della Regione Umbria n. 7795 del 27/07/2017 per n.4 posti letto; valore della convenzione per l'anno 2018 € 129.615,00= (oltre Iva se dovuta);
- b) di dare atto che i costi conseguenti alla presente deliberazione sono previsti nel Bilancio Sanitario dell'anno 2018 per complessivi € 993.715,00= (Iva esclusa), conto CO.GE. n. 3100500110 e che, per i successivi anni 2019 e 2020, fatta salva ogni modifica necessaria in relazione alle disponibilità finanziarie di questa Azienda o alle variazioni delle tipologie di utenti inseriti nelle strutture, sarà necessario prevedere rispettivamente l'importo di € 993.715,00= e € 993.715,00= (Iva esclusa);
- c) di delegare il Direttore del Distretto di Terni per tutta la durata dell'accordo, alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;
- d) di dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale;
- e) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DEL DISTRETTO DI TERNI**
(Dott. Enrico Martelli)

IL DIRETTORE
DISTRETTO DI TERNI
(Dr. Stefano Federici)

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E LA COMUNITA'
TERAPEUTICA RIABILITATIVA TIPO 1
"RESIDENZA GIOTTO"**

Il giorno ____, del mese di _____, nell'anno 2018, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

L'Azienda **USL UMBRIA 2**, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, con sede provvisoria in Terni, via Bramante 37, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, di seguito denominata Azienda

E

La Comunità terapeutica riabilitativa Tipo 1 **"RESIDENZA GIOTTO" della Società RE.MO.LA snc** con sede legale in Terni - Strada di Cospea n.50, Codice Fiscale e partita IVA n. 00693100554, rappresentata dalla Dr.ssa Laura Reginelli, nella qualità di legale rappresentante, di seguito denominata CTR1

PREMESSO che:

la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

Con le Determine Dirigenziali n. 6760 del 14/07/2009 e n. 2033 del 03/03/2017, adottate dal competente servizio della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale - Servizio Accreditamento, Valutazione di Qualità e Comunicazione, la CTR1 è stata rispettivamente autorizzata ed accreditata all'esercizio per n. 10 posti letto presso la struttura ubicata in Terni - Strada di Cospea n.39 .

La CTR1 aveva rapporti convenzionali già con l'Azienda USL n.4 alla quale, ai sensi della L.R. n.11/15 "Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali", è succeduta l'Azienda.

La CTR1 dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa e di accreditamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la CTR1 a pazienti psichiatrici, che per la prima annualità avranno un valore complessivo pari ad € 432.050,00 (oltre Iva se dovuta).

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale a pazienti psichiatrici con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla CTR1. Fermo restando il complessivo aziendale, per La CTR1, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza valutate dall'Azienda.

ART. 2 - Accessi e dimissioni, anche per ricovero in SPDC, dalla Comunità Terapeutica Riabilitativa di tipo 1

L'accesso degli utenti avverrà in seguito a valutazione dell'appropriatezza dell'inserimento da parte del Responsabile della Riabilitazione Psichiatrica, su incarico del Direttore del D.S.M., previo nulla osta da parte della Direzione del Distretto competente. al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa fissato in sede di negoziazione annuale del budget.

L'accesso è destinato ad utenti in carico presso il C.S.M. di competenza territoriale, con patologia grave e stabilizzata nel tempo, che necessitano di progetti complessivi di cura con presenza continua di personale socio-sanitario nelle 24 ore per l'assistenza nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e sociale.

Si collocano in una posizione alta nel gradiente di protezione dell'utenza, legata alla presenza continua di personale socio-sanitario e alla "intensità assistenziale".

La CTR1 si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento nonché quella di eventuali dimissioni e di ogni assenza dell'utente dovuta a cause di varia natura.

Le equipe dei Servizi del D.S.M. redigono il Piano Terapeutico-Riabilitativo individuale per ogni singolo paziente in condivisione con la CTR1. Nel Progetto vengono definiti gli obiettivi riabilitativi ed i tempi presumibili della loro realizzazione, nonché il programma terapeutico con monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni psichiche dell'utente. Tale progetto, che deve essere redatto all'atto della presa in carico e rinnovato durante l'iter riabilitativo, deve essere custodito in copia originale nella cartella clinica del C.S.M. di competenza territoriale e in copia conforme nella CTR1.

L'Azienda esercita l'attività di monitoraggio e verifica dell'andamento dei progetti terapeutici dei propri utenti tramite i Servizi territoriali psichiatrici del D.S.M.

La CTR1 si impegna a condividere con i Servizi di riferimento il progetto terapeutico personalizzato di ciascun utente inserito, informando tempestivamente i Servizi di tutte le variazioni d'urgenza rese necessarie.

Il periodo di permanenza in comunità del paziente sarà accompagnato dal confronto costante con l'équipe inviata del CSM, per condividere e verificare l'evoluzione del progetto terapeutico - riabilitativo.

In questa ottica anche le dimissioni verranno concordate, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi posti nel progetto terapeutico-riabilitativo. La dimissione non programmata potrà essere effettuata se si valuterà congiuntamente che la permanenza in comunità rischia di compromettere il raggiungimento degli

obiettivi riabilitativi raggiunti per l'insorgenza di eventi, tali da mettere a rischio la stabilità stessa dei pazienti.

La richiesta di ricovero del paziente in SPDC, durante il periodo di permanenza in comunità, verrà valutata ed effettuata dal direttore sanitario della struttura. Sarà lo stesso direttore sanitario, quando le condizioni lo rendano possibile, a condividere tale necessità con il medico curante del CSM di riferimento, anche nei casi in cui il ricovero possa essere legato non a fasi di riacutizzazioni della malattia ma ad un bisogno momentaneo di allontanamento dello stesso dall'ambiente di vita.

Art. 3 – Prestazioni della Comunità Terapeutica Riabilitativa di tipo 1

La CTR1 è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato elaborato per ogni ospite, secondo quanto programmato in funzione dei bisogni di ogni singolo paziente.

In particolare:

- servizi alberghieri, garantendo cura e pulizia degli ambienti, approvvigionamento e preparazione dei pasti;
- assistenza continuativa nelle 24 ore agli utenti atta a garantire il necessario supporto per riapprendere, attraverso operazioni concrete, capacità semplici di uso di oggetti e spazi attraverso esperienze individuali e di gruppo;
- assistenza sanitaria (psichiatrica, infermieristica e psicologica) in stretta collaborazione con l'equipe curante del CSM di riferimento;
- somministrazione e monitoraggio della terapia farmacologica dell'utente con garanzia di assistenza nelle eventuali necessità sanitarie;
- assistenza all'utente per gli aspetti economico-amministrativi;
- attività riabilitativa psichiatrica e psico-educativa, sia all'interno della comunità che sul territorio;
- attivazione di percorsi di inserimento lavorativo e inclusione sociale con le agenzie formali ed informali del territorio, nonché percorsi di accesso alle opportunità offerte dai contesti di vita;
- ogni altra attività finalizzata a sostenere l'utente negli atti quotidiani significativi per la gestione della giornata, e nell'avvio quotidiano di attività esterne sia riabilitative che lavorative nell'ambito della rete sociale attivata nel territorio in articolazione con altre strutture del DSM e con soggetti istituzionali e sociali utili a processi di integrazione sociale ed alle relazioni interpersonali;

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita secondo la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La CTR1 è tenuta altresì a garantire il flusso di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo quanto previsto dall'Azienda. La CTR1 è tenuta alla trasmissione dei dati relativi ai flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. Per tale

incombenza, la CTR1 è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

La CTR1 si impegna ad assolvere ulteriori debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

La CTR1 si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente, anche in relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – Personale.

La CTR1 si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la CTR1 deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la CTR1 si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La CTR1 si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la CTR1 intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta, cui si intende affidare il servizio, possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la CTR1 dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

ART. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro

La CTR1 è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione

La CTR1 si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- progetto terapeutico-riabilitativo individuale, con documentazione delle verifiche periodiche effettuate al fine di garantire l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
- scheda sanitaria, che contenga la registrazione delle terapie farmacologiche assunte dai singoli pazienti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

La documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza, fatta salva la legislazione vigente in materia di protezione dei dati sensibili, se opponibile.

ART. 9 - Copertura assicurativa

Al fine di garantire gli ospiti della CTR1 da ogni evento dannoso che si possa verificare nel corso del trattamento riabilitativo, la struttura deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

ART. 10 - Protezione dei dati personali

La CTR1 si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati. Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 1708 del 30/11/09 la tariffa è stabilita per un importo non superiore ad € 118,37= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla CTR1 secondo quanto previsto dall’art.2 della presente convenzione, l’Azienda pagherà la quota a carico del SSR secondo le vigenti disposizioni regionali (sino al 100%) e comunque con un minimo del 70% della tariffa (€ 82,86=) (DGR n.21/05).

Per ogni giorno di assenza dell’utente dalla CTR1, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso di in cui l’Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l’oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l’eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

ART. 12 - Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del Direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa con cadenza mensile. Le fatture dovranno essere accompagnate da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento. La distinta dovrà essere validata dai referenti dei Servizi invianti, per consentire la liquidazione delle competenze.

La CTR1 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 L. n.136/2010, si obbliga a comunicare ogni modifica relativa al conto corrente dedicato. Ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. n.136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Il presente accordo contrattuale non è soggetto all’obbligo dell’acquisizione del CIG così come indicato al punto 4.5 della determinazione n.4 del 04/07/2011 della AVCP.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L’Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta di tutti i farmaci a carico del SSN indicati nel progetto terapeutico-riabilitativo individuale;

La fornitura di farmaci, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la CTR1 è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della CTR1, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La CTR1 si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020 salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la CTR1 riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della CTR1

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su sei pagine dattiloscritte, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La CTR1

L'Azienda

La CTR1 espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo 1.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La CTR1

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E LA COMUNITA'
TERAPEUTICA RIABILITATIVA TIPO 1
"KOINE" - PEGASO"**

Il giorno ____, del mese di _____, nell'anno 2018, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

L'Azienda **USL UMBRIA 2**, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, con sede provvisoria in Terni, via Bramante 37, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, di seguito denominata Azienda

E

La Comunità terapeutica riabilitativa Tipo 1 **"KOINE" PEGASO** della **Società Coop. Sociale ACTL** con sede legale in Terni - Via Aleardi n.4, Codice Fiscale e partita IVA n.00365330554, rappresentata dal Dott. Sandro Corsi, nella qualità di legale rappresentante, di seguito denominata CTR1

PREMESSO che:

la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

Con le Determine Dirigenziali n. 2048 del 29/03/2011 e n. 7795 del 27/07/2017, adottate dal competente servizio della Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane – Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera, Accreditamento, Autorizzazioni Sanitarie e Socio-Sanitarie, Valutazione Qualità, la CTR1 è stata rispettivamente autorizzata ed accreditata all'esercizio per n. 10 posti letto presso la struttura ubicata in Terni - Via del Torrione n.61.

La CTR1 aveva rapporti convenzionali già con l'Azienda USL n.4 alla quale, ai sensi della L.R. n.11/15 "Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali", è succeduta l'Azienda.

La CTR1 dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa e di accreditamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la CTR1 a pazienti psichiatrici, che per la prima annualità avranno un valore complessivo pari ad € 432.050,00 (oltre Iva se dovuta).

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale a pazienti psichiatrici con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla CTR1. Fermo restando il complessivo aziendale, per La CTR1, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza valutate dall'Azienda.

ART. 2 - Accessi e dimissioni, anche per ricovero in SPDC, dalla Comunità Terapeutica Riabilitativa di tipo 1

L'accesso degli utenti avverrà in seguito a valutazione dell'appropriatezza dell'inserimento da parte del Responsabile della Riabilitazione Psichiatrica, su incarico del Direttore del D.S.M., previo nulla osta da parte della Direzione del Distretto competente. al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa fissato in sede di negoziazione annuale del budget.

L'accesso è destinato ad utenti in carico presso il C.S.M. di competenza territoriale, con patologia grave e stabilizzata nel tempo, che necessitano di progetti complessivi di cura con presenza continua di personale socio-sanitario nelle 24 ore per l'assistenza nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e sociale.

Si collocano in una posizione alta nel gradiente di protezione dell'utenza, legata alla presenza continua di personale socio-sanitario e alla "intensità assistenziale".

La CTR1 si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento nonché quella di eventuali dimissioni e di ogni assenza dell'utente dovuta a cause di varia natura.

Le equipe dei Servizi del D.S.M. redigono il Piano Terapeutico-Riabilitativo individuale per ogni singolo paziente in condivisione con la CTR1. Nel Progetto vengono definiti gli obiettivi riabilitativi ed i tempi presumibili della loro realizzazione, nonché il programma terapeutico con monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni psichiche dell'utente. Tale progetto, che deve essere redatto all'atto della presa in carico e rinnovato durante l'iter riabilitativo, deve essere custodito in copia originale nella cartella clinica del C.S.M. di competenza territoriale e in copia conforme nella CTR1.

L'Azienda esercita l'attività di monitoraggio e verifica dell'andamento dei progetti terapeutici dei propri utenti tramite i Servizi territoriali psichiatrici del D.S.M.

La CTR1 si impegna a condividere con i Servizi di riferimento il progetto terapeutico personalizzato di ciascun utente inserito, informando tempestivamente i Servizi di tutte le variazioni d'urgenza resesi necessarie.

Il periodo di permanenza in comunità del paziente sarà accompagnato dal confronto costante con l'équipe inviante del CSM, per condividere e verificare l'evoluzione del progetto terapeutico - riabilitativo.

In questa ottica anche le dimissioni verranno concordate, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi posti nel progetto terapeutico-riabilitativo. La dimissione non programmata potrà essere effettuata se si valuterà congiuntamente che la permanenza in comunità rischia di compromettere il raggiungimento degli

obiettivi riabilitativi raggiunti per l'insorgenza di eventi, tali da mettere a rischio la stabilità stessa dei pazienti.

La richiesta di ricovero del paziente in SPDC, durante il periodo di permanenza in comunità, verrà valutata ed effettuata dal direttore sanitario della struttura. Sarà lo stesso direttore sanitario, quando le condizioni lo rendano possibile, a condividere tale necessità con il medico curante del CSM di riferimento, anche nei casi in cui il ricovero possa essere legato non a fasi di riacutizzazioni della malattia ma ad un bisogno momentaneo di allontanamento dello stesso dall'ambiente di vita.

Art. 3 – Prestazioni della Comunità Terapeutica Riabilitativa di tipo 1

La CTR1 è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato elaborato per ogni ospite, secondo quanto programmato in funzione dei bisogni di ogni singolo paziente.

In particolare:

- servizi alberghieri, garantendo cura e pulizia degli ambienti, approvvigionamento e preparazione dei pasti;
- assistenza continuativa nelle 24 ore agli utenti atta a garantire il necessario supporto per riapprendere, attraverso operazioni concrete, capacità semplici di uso di oggetti e spazi attraverso esperienze individuali e di gruppo;
- assistenza sanitaria (psichiatrica, infermieristica e psicologica) in stretta collaborazione con l'equipe curante del CSM di riferimento;
- somministrazione e monitoraggio della terapia farmacologica dell'utente con garanzia di assistenza nelle eventuali necessità sanitarie;
- assistenza all'utente per gli aspetti economico-amministrativi;
- attività riabilitativa psichiatrica e psico-educativa, sia all'interno della comunità che sul territorio;
- attivazione di percorsi di inserimento lavorativo e inclusione sociale con le agenzie formali ed informali del territorio, nonché percorsi di accesso alle opportunità offerte dai contesti di vita;
- ogni altra attività finalizzata a sostenere l'utente negli atti quotidiani significativi per la gestione della giornata, e nell'avvio quotidiano di attività esterne sia riabilitative che lavorative nell'ambito della rete sociale attivata nel territorio in articolazione con altre strutture del DSM e con soggetti istituzionali e sociali utili a processi di integrazione sociale ed alle relazioni interpersonali;

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita secondo la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La CTR1 è tenuta altresì a garantire il flusso di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo quanto previsto dall'Azienda. La CTR1 è tenuta alla trasmissione dei dati relativi ai flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. Per tale

incombenza, la CTR1 è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

La CTR1 si impegna ad assolvere ulteriori debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – *Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.*

La CTR1 si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente, anche in relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – *Personale.*

La CTR1 si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la CTR1 deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la CTR1 si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La CTR1 si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – *Esternalizzazioni di servizi.*

Qualora la CTR1 intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare

apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta, cui si intende affidare il servizio, possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la CTR1 dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

ART. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro

La CTR1 è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione

La CTR1 si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- progetto terapeutico-riabilitativo individuale, con documentazione delle verifiche periodiche effettuate al fine di garantire l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
- scheda sanitaria, che contenga la registrazione delle terapie farmacologiche assunte dai singoli pazienti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

La documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza, fatta salva la legislazione vigente in materia di protezione dei dati sensibili, se opponibile.

ART. 9 - Copertura assicurativa

Al fine di garantire gli ospiti della CTR1 da ogni evento dannoso che si possa verificare nel corso del trattamento riabilitativo, la struttura deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

ART. 10 - Protezione dei dati personali

La CTR1 si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza

nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati. Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 1708 del 30/11/09 la tariffa è stabilita per un importo non superiore ad € 118,37= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla CTR1 secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà la quota a carico del SSR secondo le vigenti disposizioni regionali (sino al 100%) e comunque con un minimo del 70% della tariffa (€ 82,86=) (DGR n.21/05).

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla CTR1, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso di in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

ART. 12 - Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del Direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa con cadenza mensile. Le fatture dovranno essere accompagnate da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento. La distinta dovrà essere validata dai referenti dei Servizi invianti, per consentire la liquidazione delle competenze.

La CTR1 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n.136/2010, si obbliga a comunicare ogni modifica relativa al conto corrente dedicato. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n.136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Il presente accordo contrattuale non è soggetto all'obbligo dell'acquisizione del CIG così come indicato al punto 4.5 della determinazione n.4 del 04/07/2011 della AVCP.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta di tutti i farmaci a carico del SSN indicati nel progetto terapeutico-riabilitativo individuale;

La fornitura di farmaci, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la CTR1 è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della CTR1, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La CTR1 si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020 salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la CTR1 riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della CTR1

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su sei pagine dattiloscritte, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La CTR1

L'Azienda

La CTR1 espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo 1.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La CTR1

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E LA COMUNITA'
TERAPEUTICA RIABILITATIVA TIPO 1
"KOINE' - SIRIO"**

Il giorno ____, del mese di _____, nell'anno 2018, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

L'Azienda **USL UMBRIA 2**, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, con sede provvisoria in Terni, via Bramante 37, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, di seguito denominata Azienda

E

La Comunità terapeutica riabilitativa Tipo 1 **"KOINE' SIRIO" della Società Coop. Sociale ACTL** con sede legale in Terni - Via Aleardi n.4, Codice Fiscale e partita IVA n.00365330554, rappresentata dal Dott. Sandro Corsi, nella qualità di legale rappresentante, di seguito denominata CTR1

PREMESSO che:

la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

Con le Determine Dirigenziali n. 2048 del 29/03/2011 e n. 7795 del 27/07/2017, adottate dal competente servizio della Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane – Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera, Accreditamento, Autorizzazioni Sanitarie e Socio-Sanitarie, Valutazione Qualità, la CTR1 è stata rispettivamente autorizzata ed accreditata all'esercizio per n. 4 posti letto presso la struttura ubicata in Terni - Via del Torrione n.61.

La CTR1 aveva rapporti convenzionali già con l'Azienda USL n.4 alla quale, ai sensi della L.R. n.11/15 "Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali", è succeduta l'Azienda.

La CTR1 dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa e di accreditamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la CTR1 a pazienti psichiatrici, che per la prima annualità avranno un valore complessivo pari ad € 129.615,00 (oltre Iva se dovuta).

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale a pazienti psichiatrici con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla CTR1. Fermo restando il complessivo aziendale, per La CTR1, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza valutate dall'Azienda.

ART. 2 - Accessi e dimissioni, anche per ricovero in SPDC, dalla Comunità Terapeutica Riabilitativa di tipo 1

L'accesso degli utenti avverrà in seguito a valutazione dell'appropriatezza dell'inserimento da parte del Responsabile della Riabilitazione Psichiatrica, su incarico del Direttore del D.S.M., previo nulla osta da parte della Direzione del Distretto competente. al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa fissato in sede di negoziazione annuale del budget.

L'accesso è destinato ad utenti in carico presso il C.S.M. di competenza territoriale, con patologia grave e stabilizzata nel tempo, che necessitano di progetti complessivi di cura con presenza continua di personale socio-sanitario nelle 24 ore per l'assistenza nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e sociale.

Si collocano in una posizione alta nel gradiente di protezione dell'utenza, legata alla presenza continua di personale socio-sanitario e alla "intensità assistenziale".

La CTR1 si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento nonché quella di eventuali dimissioni e di ogni assenza dell'utente dovuta a cause di varia natura.

Le equipe dei Servizi del D.S.M. redigono il Piano Terapeutico-Riabilitativo individuale per ogni singolo paziente in condivisione con la CTR1. Nel Progetto vengono definiti gli obiettivi riabilitativi ed i tempi presumibili della loro realizzazione, nonché il programma terapeutico con monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni psichiche dell'utente. Tale progetto, che deve essere redatto all'atto della presa in carico e rinnovato durante l'iter riabilitativo, deve essere custodito in copia originale nella cartella clinica del C.S.M. di competenza territoriale e in copia conforme nella CTR1.

L'Azienda esercita l'attività di monitoraggio e verifica dell'andamento dei progetti terapeutici dei propri utenti tramite i Servizi territoriali psichiatrici del D.S.M.

La CTR1 si impegna a condividere con i Servizi di riferimento il progetto terapeutico personalizzato di ciascun utente inserito, informando tempestivamente i Servizi di tutte le variazioni d'urgenza rese necessarie.

Il periodo di permanenza in comunità del paziente sarà accompagnato dal confronto costante con l'équipe inviata del CSM, per condividere e verificare l'evoluzione del progetto terapeutico - riabilitativo.

In questa ottica anche le dimissioni verranno concordate, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi posti nel progetto terapeutico-riabilitativo. La dimissione non programmata potrà essere effettuata se si valuterà congiuntamente

che la permanenza in comunità rischia di compromettere il raggiungimento degli obiettivi riabilitativi raggiunti per l'insorgenza di eventi, tali da mettere a rischio la stabilità stessa dei pazienti.

La richiesta di ricovero del paziente in SPDC, durante il periodo di permanenza in comunità, verrà valutata ed effettuata dal direttore sanitario della struttura. Sarà lo stesso direttore sanitario, quando le condizioni lo rendano possibile, a condividere tale necessità con il medico curante del CSM di riferimento, anche nei casi in cui il ricovero possa essere legato non a fasi di riacutizzazioni della malattia ma ad un bisogno momentaneo di allontanamento dello stesso dall'ambiente di vita.

Art. 3 – Prestazioni della Comunità Terapeutica Riabilitativa di tipo 1

La CTR1 è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato elaborato per ogni ospite, secondo quanto programmato in funzione dei bisogni di ogni singolo paziente.

In particolare:

- servizi alberghieri, garantendo cura e pulizia degli ambienti, approvvigionamento e preparazione dei pasti;
- assistenza continuativa nelle 24 ore agli utenti atta a garantire il necessario supporto per riapprendere, attraverso operazioni concrete, capacità semplici di uso di oggetti e spazi attraverso esperienze individuali e di gruppo;
- assistenza sanitaria (psichiatrica, infermieristica e psicologica) in stretta collaborazione con l'equipe curante del CSM di riferimento;
- somministrazione e monitoraggio della terapia farmacologica dell'utente con garanzia di assistenza nelle eventuali necessità sanitarie;
- assistenza all'utente per gli aspetti economico-amministrativi;
- attività riabilitativa psichiatrica e psico-educativa, sia all'interno della comunità che sul territorio;
- attivazione di percorsi di inserimento lavorativo e inclusione sociale con le agenzie formali ed informali del territorio, nonché percorsi di accesso alle opportunità offerte dai contesti di vita;
- ogni altra attività finalizzata a sostenere l'utente negli atti quotidiani significativi per la gestione della giornata, e nell'avvio quotidiano di attività esterne sia riabilitative che lavorative nell'ambito della rete sociale attivata nel territorio in articolazione con altre strutture del DSM e con soggetti istituzionali e sociali utili a processi di integrazione sociale ed alle relazioni interpersonali;

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita secondo la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La CTR1 è tenuta altresì a garantire il flusso di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo quanto previsto dall'Azienda. La CTR1 è tenuta alla trasmissione dei dati relativi ai flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. Per tale

incombenza, la CTR1 è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

La CTR1 si impegna ad assolvere ulteriori debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

La CTR1 si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente, anche in relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – Personale.

La CTR1 si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la CTR1 deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la CTR1 si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La CTR1 si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la CTR1 intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare

apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta, cui si intende affidare il servizio, possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la CTR1 dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

ART. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro

La CTR1 è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione

La CTR1 si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- progetto terapeutico-riabilitativo individuale, con documentazione delle verifiche periodiche effettuate al fine di garantire l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
- scheda sanitaria, che contenga la registrazione delle terapie farmacologiche assunte dai singoli pazienti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

La documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza, fatta salva la legislazione vigente in materia di protezione dei dati sensibili, se opponibile.

ART. 9 - Copertura assicurativa

Al fine di garantire gli ospiti della CTR1 da ogni evento dannoso che si possa verificare nel corso del trattamento riabilitativo, la struttura deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

ART. 10 - Protezione dei dati personali

La CTR1 si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza

nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati. Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 1708 del 30/11/09 la tariffa è stabilita per un importo non superiore ad € 118,37= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla CTR1 secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà la quota a carico del SSR secondo le vigenti disposizioni regionali (sino al 100%) e comunque con un minimo del 70% della tariffa (€ 82,86=) (DGR n.21/05).

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla CTR1, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso di in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

ART. 12 - Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del Direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa con cadenza mensile. Le fatture dovranno essere accompagnate da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento. La distinta dovrà essere validata dai referenti dei Servizi invianti, per consentire la liquidazione delle competenze.

La CTR1 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n.136/2010, si obbliga a comunicare ogni modifica relativa al conto corrente dedicato. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n.136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Il presente accordo contrattuale non è soggetto all'obbligo dell'acquisizione del CIG così come indicato al punto 4.5 della determinazione n.4 del 04/07/2011 della AVCP.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta di tutti i farmaci a carico del SSN indicati nel progetto terapeutico-riabilitativo individuale;

La fornitura di farmaci, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la

distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la CTR1 è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della CTR1, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La CTR1 si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020 salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la CTR1 riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della CTR1

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su sei pagine dattiloscritte, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La CTR1

L'Azienda

La CTR1 espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo 1.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La CTR1
